

## RAPPORTO

della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 4 gennaio 1952 concernente il progetto di legge sul servizio  
di collocamento.

( del 18 gennaio 1952 )

La Commissione della Legislazione ha esaminato il messaggio 4 gennaio 1952 del Consiglio di Stato concernente il progetto di legge sul servizio di collocamento, e ha concluso i suoi lavori nella seduta del 18 febbraio corrente.

La Commissione ha preso atto che si vuole aggiornare la legislazione cantonale in relazione alla legge federale 22 giugno 1951, entrata in vigore il 1. gennaio 1952.

Nell'opera di aggiornamento, l'ordinamento cantonale viene sostanzialmente confermato, come opera che ha resistito alla prova del tempo.

Le norme del decreto legislativo 6 luglio 1948, concernente la istituzione e il funzionamento degli uffici comunali del lavoro, sono quasi interamente riprodotte.

E' vero che, riferendosi all'ordinamento attuale, le critiche relative al funzionamento degli uffici comunali del lavoro, sono state particolarmente insistenti.

Si vuole che il funzionamento sia difettoso, e che gli organi di vigilanza siano eccessivamente restii ad occuparsene e soprattutto ad assolvere la necessaria opera di solidarietà col titolare dell'ufficio, chiamato a assolvere il proprio mandato, in condizioni particolarmente difficili nei piccoli comuni e nelle zone rurali.

Se ciò però corrisponde a verità e ingenera abuso, non può essere dimenticato che il male è insito nella attuale struttura organizzativa e che, senza riformare la stessa, non è possibile eliminarlo.

La soluzione non è neppure da ricercare nella istituzione diffusa di uffici consortili, ostandovi la situazione topografica del nostro paese, ragioni finanziarie evidenti e gli inconvenienti di ogni ordine per la trasferta degli interessati dalla loro residenza all'ufficio centralizzato.

L'ufficio consortile di Lugano, che opera da oltre venti anni, ha dato buona prova. E' però chiamato ad assolvere la propria funzione in una zona particolarmente favorevole, il che non si verifica per le altre ragioni nel Cantone.

Al momento attuale sembra quindi solo possibile un più severo richiamo ai funzionari e agli organi di sorveglianza sulle loro specifiche responsabilità.

Una innovazione, con la quale la Commissione consente, nella elaborazione delle leggi cantonali in applicazione a leggi federali, consiste nel riprodurre nel testo cantonale le disposizioni federali, nel modo meno diffuso e più razionale, facendo ricorso a opportuni riferimenti,

## II.

laddove la chiarezza del testo lo esige.

Nel testo in esame, il Consiglio di Stato ha, a mente della Commissione innovato in modo razionale.

Incoraggiando il Consiglio di Stato a continuare su questa strada, la Commissione non può però non avvertire il pericolo di una eccessiva limitazione nella riproduzione delle disposizioni federali essenziali, in relazione alle esigenze della chiarezza del testo.

Questo stesso criterio normativo non appare però consentaneo con una legge cantonale. Così, se la Commissione ha accusato la mancata iscrizione nel testo di legge in esame delle disposizioni relative al compito degli uffici comunali del lavoro, lasciando che il regolamento di applicazione vi provveda, si è soffermato più a lungo e diffusamente sulla disposizione dell'art. 8 del testo di legge, in base al quale la retribuzione annua minima dei gerenti degli uffici comunali e consortili viene stabilita con decreto esecutivo, apparendo alla Commissione materia questa di ordine organico e prettamente legislativo. È prevalsa l'opinione del Consiglio di Stato di mantenere nel suo testo primitivo l'art. 8.

Ciò non dispensa la Commissione dal rendere attento il Consiglio di Stato che la competenza in materia d'organici è dell'autorità legislativa, onde salvo migliore esame del problema, la innovazione del testo in esame non dovrebbe costituire un precedente.

Nell'esame dei singoli articoli, la Commissione pone in rilievo quanto segue:

art. 4 : la costituzione di una Commissione consultiva per l'esame delle questioni concernenti il mercato del lavoro, costituisce un'innovazione, in rapporto alla situazione attuale. Ma si tratta di innovazione destinata a portare i suoi frutti, particolarmente nei momenti di crisi per i provvedimenti di carattere generale che si imporranno.

art. 5 : La marginale viene corretta in :  
- obbligo di notifica. -

art. 6 : L'ultimo capoverso viene completato come segue :  
"Se le circostanze lo giustificano, il Consiglio di Stato può di sua iniziativa, istituire un Ufficio consortile per due o più Comuni determinandone il funzionamento e il riparto degli oneri, in applicazione analogica di quanto dispone l'art. 8."

art. 8 : Vale la osservazione generale già fatta.  
Il Consiglio di Stato intende mantenere in vigore, riproducendoli in decreto esecutivo, gli art. 6/7 del Decreto legislativo 6 luglio 1948, che sarà abrogato con la entrata in vigore della presente legge.

III.

art. 10 : Viene corretto l'ultimo alinea, la dizione del Consiglio di Stato in materia di responsabilità a carico degli organi di vigilanza, apparendo improprio.  
Il nuovo testo è il seguente :  
"La sorveglianza sull'attività degli Uffici comunali e consortili spetta innanzitutto ai Municipi e rispettivamente alle delegazioni consortili ; essi sono responsabili per il buon funzionamento degli Uffici.

art. 7/9/11; riproducono la situazione attuale.  
confermando il graduale intervento dell'autorità esecutiva cantonale, in un campo, come quello della nomina degli impiegati comunali, che dovrebbe essere e restare di preta marca comunale.  
Il credito necessario per il sussidiamento degli uffici comunali e consortili sarà iscritto ogni anno a bilancio.

art. 15 ;Viene corretto ; la nuova edizione è la seguente :  
La vigilanza sulle agenzie private di collocamento spetta al Dipartimento .

art. 16 ;Viene introdotto un nuovo titolo del seguente tenore :  
- Disposizioni penali -  
La marginale viene confermata.

L'articolo viene modificato e riceve la seguente dizione ;  
"Le infrazioni alle disposizioni federali e cantonali sul servizio di collocamento sono punite con la multa, purchè non si tratti di una contravvenzione per la quale il codice penale prevede una pena più grave. Le contravvenzioni sono perseguite secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni attribuite per il giudizio alle autorità amministrative cantonali.  
Se la punizione è quella dell'arresto si applicano le disposizioni relative alle contravvenzioni attribuite alle autorità giudiziarie cantonali ."

Questo articolo ha dato luogo a un lungo dibattito.  
La Commissione ritiene di avere trovato la disposizione che meglio si attaglia alla materia, omettendo la precisazione del massimo alla multa e designando le autorità competenti a giudicare.

art. 19 ;Viene corretta la marginale come segue :  
- abrogazione di disposizioni precedenti. -

---

IV.

Ciò premesso, la Commissione propone l'adozione del testo legislativo così come alle correzioni da essa apportate.

per la Commissione della Legislazione:

Lafranchi, relatore

Bernasconi

Giovannini

Maderni

Masina

Papa Gr.

Pellegrini P.

Zorzi